

Rep.

**CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO
PUBBLICO DI VIA M.POLO ANGOLO VIA P.PEDROTTI E
DELL'AREA ORTI.**

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nell'Ufficio di Segreteria
del Comune di Ferno, avanti a me _____,

segretario comunale di Ferno, autorizzato ai sensi dell'articolo 97 comma 4
lettera c) del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, a rogare in forma pubblica
amministrativa gli atti nei quali il Comune è parte, sono comparsi:

Per una parte (di seguito nel presente atto denominata anche in via
abbreviata "comune"):

- il Geometra BONACINA Marco, nato a Gallarate (VA) il 17 giugno 1963,
domiciliato per le funzioni in Ferno (VA) in Via Aldo Moro n. 3 presso la
sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi degli articoli
107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non in proprio ma in
qualità di responsabile dei Servizi LL.PP., attività tecniche e procedimenti
inerenti l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del servizio tecnico
manutentivo del **COMUNE DI FERNO**, tale nominato con Decreto del
Sindaco di Ferno n. 44 in data 29 dicembre 2011 (codice fiscale del
Comune: 00237790126), agli atti del Comune di Ferno, che le parti
dichiarano di ben conoscere ed agisce in nome e per conto del medesimo

Comune;

Per l'altra parte (in seguito nel presente atto denominata anche in via abbreviata "appaltatore"):

- Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ (_____) in _____, avente codice fiscale: _____ identificato mediante carta d'identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ (_____) il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di procuratore speciale della ditta "_____", con sede in _____ (_____), via _____ n. _____, codice fiscale, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ e partita IVA: _____, iscritta al R.E.A. presso la suddetta C.C.I.A.A. al n. _____, il quale agisce in forza di _____, che si allega in copia conforme all'originale al presente atto sotto la lettera A), dall'altra parte.

I componenti, dei quali io segretario rogante ho accertato l'identità personale, la capacità ed i poteri, premettono quanto segue:

- con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta comunale di Ferno approvava il progetto esecutivo dei lavori oggetto del presente contratto di appalto;
- la verifica degli elaborati progettuali effettuata dal Responsabile del Procedimento in relazione all'articolo 10, comma 1, lettera o) e degli articoli 44, 45, 47, 52 e 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7, l'attestazione del Direttore Lavori e la validazione del progetto, allegata quale parte integrante e

sostanziale alla sopra richiamata deliberazione, hanno dato esito positivo;

- con determinazione a contrattare n. _____ in data _____ il

Responsabile dei Servizi LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti

l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del servizio tecnico manutentivo

del Comune di Ferno stabiliva di procedere all'affidamento del contratto

d'appalto dei lavori di riqualificazione degli impianti di

videosorveglianza del parco pubblico di Via M.Polo angolo Via

P.Pedrotti e dell'area orti mediante procedura negoziata, con il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso da determinare sull'importo dei

lavori posto a base di gara, ai sensi della lettera b) comma 2 dell'articolo

36 del D.Lgs n. 50/2016;

- con determinazione n. _____ in data _____ il Responsabile dei servizi

sopra citati del Comune di Ferno approvava il verbale di gara redatto in

data _____, con il quale la gara stessa veniva aggiudicata all'impresa

_____ ; fatta salva la verifica dei requisiti di ordine generale e di

idoneità professionale;

- con la medesima determinazione il predetto Responsabile procedeva

all'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente atto alla

“ _____ ”, sopra generalizzata, al prezzo

contrattuale stabilito in Euro _____ (diconsi euro _____),

comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo dei lavori ed oltre ad

IVA, così determinato: sommando al prezzo offerto di Euro

l'importo degli oneri della sicurezza pari a € 1.000,00;

- non sussistono gli impedimenti alla costituzione del presente rapporto

contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

come da certificazione recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del

D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di _____ il

_____ prot. n. _____.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del contratto.

Il **COMUNE DI FERNO**, in persona del Responsabile del Servizio sopra generalizzato, affida all'impresa “_____”, in persona del procuratore speciale parimenti in premessa generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della “**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA M.POLO ANGOLO VIA P.PEDROTTI E DELL'AREA ORTI**”, come specificato all'articolo 1 del capitolato speciale di appalto allegato al progetto esecutivo richiamato in premessa.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei contratti”).

ART. 2 – Capitolato Generale e Capitolato Speciale d'appalto.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale dei Lavori

Publici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e dal Capitolato speciale di appalto approvato con delibera di Giunta comunale di Ferno n. _____ del _____ e dalle previsioni del progetto esecutivo, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti ancorché non materialmente uniti al presente atto e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico allegato al progetto; tuttavia le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee hanno efficacia ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di e del subappalto.

ART. 3 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ (diconsi euro _____), comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo dei lavori ed oltre ad IVA, così determinato sommando al prezzo offerto di Euro _____ l'importo degli oneri della sicurezza pari a € 1.000,00, come da determinazione del Responsabile del Servizio n. _____.

Il contratto è stipulato “a corpo”.

ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio presso il comune di Ferno.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del capitolato generale di appalto i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 4 del medesimo capitolato, l'appaltatore – se non conduce i lavori personalmente - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione ed il completamento delle prestazioni in appalto è fissato in giorni 35 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna.

ART. 6 – Penale per il ritardo.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

	modalità previste dal capitolato speciale di appalto, trova applicazione anche	
	in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un	
	verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei	
	lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati. La misura	
	complessiva della penale non può superare il 10% del corrispettivo	
	contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto	
	in danno dell'appaltatore.	
	L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il	
	risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione	
	appaltante a causa di ritardi.	
	ART. 7 – Sospensioni e riprese dei lavori.	
	E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore degli stessi nei	
	casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze	
	speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a	
	regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di	
	varianti in corso d'opera nei casi previsti dal D.Lgs n.50/2016.	
	La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le	
	cause che ne hanno comportato l'interruzione.	
	L'appaltatore, qualora ritenga essere cessate le cause della sospensione dei	
	lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, può	
	diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie	
	disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla	
	ripresa dell'esecuzione. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva	
	all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere	
	l'illegittima maggiore durata della sospensione.	

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ART. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'appaltatore è tenuto ad osservare, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, oltre alle disposizioni dei D.P.R. n. 457/55, n.164/56 e del D.Lgs. 81/ 2008 e successive modifiche, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Ferno, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore, oltre a quelli previsti dall'art. 5 del D.M. 145/00 e dal Capitolato speciale di appalto, gli oneri e gli obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

	- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
	- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
	occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del	
	collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare	
	esecuzione;	
	- le vie di accesso al cantiere;	
	- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
	l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificazione di esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
	ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
	e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da	
	altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in	
	rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della	
	direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega	
	conferita da tutte le imprese che vi operano, con l'indicazione specifica delle	
	attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
	soggetti operanti nel cantiere.	
	L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha	

gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del D.Lgs n.50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

ART. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.L. 79/97 convertito in L. 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0.50%, un importo non inferiore a Euro .

I suddetti stati di avanzamento dei lavori saranno al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0.50%.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

ART. 13 – Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e termini come previsto agli artt. 29 e 30 del capitolato speciale di appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del codice civile.

ART. 14– Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che

ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il

certificato di regolare esecuzione), trascorsi due anni dalla data di emissione,

assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte

le opere ultimate.

ART. 15 – Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora

intervenga sentenza passata in giudicato per frodi, nonché per violazioni

degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. La stazione appaltante

risolverà il contratto nei seguenti ulteriori casi:

- | | |
|----|--|
| a. | grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o impartite dalla direzione lavori circa i tempi di esecuzione; |
| b. | manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; |
| c. | sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; |
| d. | rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto; |
| e. | subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; |
| f. | non rispondenza dei lavori alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera; |
| g. | perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, anche a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; |
| h. | ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto. |

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge 17.12.2010 n. 217, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto stesso.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i lavori e

previo contraddittorio con il medesimo appaltatore.

ART. 16 – Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e - ove nominato - del collaudatore e - sentito l'appaltatore - formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Le parti concordano fin d'ora l'esclusione del ricorso all'arbitrato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, nei termini e nella misura di cui all'art. 27, comma 2, del capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore - invitato a provvedervi - entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza (protocollo in arrivo del Comune n. _____ del _____) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ferno.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta in cui mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 19 – Subappalto.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante le opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale di appalto. In particolare l'appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare le seguenti opere:

[Redacted text]

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da quest'ultima effettuato a proprio favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante

polizza n. _____ rilasciata dalla _____ in data _____, del valore di euro _____.

La predetta garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è svincolata automaticamente secondo le vigenti normative in materia e cessa di avere effetto, con apposita dichiarazione, all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 21 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, per le opere di cui al presente contratto e per la durata dei medesimi, in data _____ la polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi n. _____ con la _____ -
agenzia di _____, con i seguenti massimali:

a) per danni di esecuzione alle opere oggetto del presente appalto: euro _____;

b) per responsabilità civile terzi: euro 1.000.000,00.

Articolo 22. Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti.

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136,

ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 Documenti che fanno parte del contratto.

I seguenti documenti fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi unitari:

- il capitolato speciale di appalto;
- tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
- il piano di sicurezza previsto dall'art. 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia sopra specificate.

I suindicati documenti vengono controfirmati dai contraenti e sono conservati dal Comune.

ART. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le

disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e che si richiamano integralmente, in quanto applicabili ed in particolare:

- Il D.Lgs 18/04/2016 n.50;
- Il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore in via transitoria;
- Il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000;
- Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 – Clausola di riservatezza.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Comune informa l'appaltatore che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese dovute per la stipula e la registrazione del presente contratto, per imposte e diritti di segreteria sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tutte le opere di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto ne chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Le parti, avendo presa visione degli allegati al presente atto, con il mio consenso mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto, io Segretario comunale ho dato lettura del presente contratto ai

comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono e firmano a margine dei fogli intermedi.

Il presente atto, redatto con sistema informatico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me, consta di 11 fogli dei quali occupa ventiquattro facciate per intero e la 20 fino a qui.

LA DITTA

[REDACTED]

COMUNE DI FERNO

[REDACTED]

L'UFFICIALE ROGANTE

[REDACTED]